Firmato digitalmente da:ZUCCHINI ANDREA MARIA
Organizzazione:AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Data:24/09/2020 13:18:20

UFFICIO DELLE DOGANE DI ***

PROCEDURA DI "SDOGANAMENTO IN MARE SMART TERMINAL"

DISCIPLINARE QUADRO DI SERVIZIO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE LIGURIA/PIEMONTE /VALLE D'AOSTA

INDICE 1

PREMESSA 1

A. DEFINIZIONI/GLOSSARIO 2

B. CAMPO DI APPLICAZIONE 3

C. TRASMISSIONE E CONVALIDA DEL MANIFESTO MERCI ARRIVATE 4

D. RICHIESTA DI PROCEDURA DI SDOGANAMENTO IN MARE 6

E. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE..... 7

F. SITUAZIONI PARTICOLARI E IRREGOLARI 8

G. PROCEDURA DI SOCCORSO..... 9

PREMESSA

ADM allo scopo di rilanciare la procedura dello sdoganamento in mare - di seguito solo "procedura" - ha avviato uno studio dell'evoluzione della normativa susseguente all'entrata in vigore del Nuovo Codice Doganale - Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 Ottobre 2013 e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione - in conseguenza del quale, anche in considerazione delle migliori opportunità offerte oggi dalle nuove tecnologie, ha posto le basi per superare le criticità causa del mancato auspicato sviluppo della semplificazione in questione,

in special modo quella costituita dall' insufficiente distanza per permettere l'estrinsecarsi della procedura tra l'ultimo porto comunitario e quello di destinazione.

Come esplicitato da ADM con la Circolare n. 28 pubblicata il 25 Agosto 2020, la nascita del progetto "*Smart Terminal*", deriva dall'esigenza di migliorare e potenziare i risultati ottenuti a seguito della sperimentazione operativa dello sdoganamento in mare, in particolare nel caso di **porti nazionali siti in prossimità**. L'integrazione tra sdoganamento in mare e "*Smart Terminal*" rende le due procedure l'una il complemento dell'altra, affinché possano essere impiegate lungo il percorso di una nave da un porto extra UE direttamente verso diversi porti italiani di approdo.

In attesa che vengano completate dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation le procedure necessarie al rilascio dei nuovi sistemi informatici, con particolare riferimento alla reingegnerizzazione di AIDA (moduli di Presentazione Merci e Importazione), in grado di dare completa attuazione ai principi delineati dalla predetta circolare, ADM ha autorizzato l'avvio di una fase di sperimentazione operativa presso alcuni porti italiani, tra cui quelli liguri, con lo scopo di affinare la procedura sulla base delle realtà e delle esigenze locali.

Premesso quanto sopra, con la presente si impartiscono le istruzioni operative per l'applicazione della procedura sperimentale "Sdoganamento in mare/*Smart Terminal*" presso la struttura portuale di (da completare con il porto di interesse) ricadente nell'ambito di competenza territoriale dell'Ufficio delle Dogane di ***, opportunamente adattate sulla base della realtà locale.

A. DEFINIZIONI/GLOSSARIO

Ai fini del presente disciplinare, si intende per:

1.	**Procedura**:	procedura dello "Sdoganamento in mare/*Smart Terminal*";
2.	**M.M.A./Manifesto**:	manifesto merci arrivate;
3.	**Responsabile del manifesto**:	il soggetto che provvede alla trasmissione telematica del manifesto merci arrivate;
4.	**Attivazione della procedura**:	Richiesta di attivazione della procedura indirizzata da parte dell'operatore all'Ufficio delle Dogane competente che comporta, da parte di quest'ultimo, la verifica del punto nave e l'accettazione della stessa;
5.	**Punto nave**:	coordinate di posizionamento della nave all'interno del Mar Mediterraneo (limiti estremi: Stretto di Gibilterra, Stretto dei Dardanelli, accesso Mediterraneo tramite Canale di Suez);
6.	**Porto di destinazione:**	porto destinatario delle merci oggetto della procedura, il

cui manifesto è stato oggetto di convalida, e le afferenti partite oggetto di dichiarazione

7. **Piano degli arrivi**: elenco delle navi in arrivo nella struttura portuale interessata, con indicazione del momento dell'arrivo previsto, comunicato dalla Capitaneria di Porto [1] o altrimenti acquisito dall'Ufficio delle Dogane competente attraverso le fonti a disposizione

8. **Colloquio Gestori TC**: insieme delle procedure telematiche per la gestione delle partite in entrata/uscita/giacenza nei magazzini di temporanea custodia (attraverso l'invio di appositi messaggi telematici, i terminalisti ed in generale i gestori di magazzini di T.C. possono richiedere specifiche informazioni relative ai manifesti, agli scarichi delle partite ed allo svincolo delle dichiarazioni doganali di cui le partite A3 costituiscono precedente allibramento) da parte di soggetto autorizzato **AEO.**

B. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica alle spedizioni di merci containerizzate alla verificata sussistenza delle meglio di seguito descritte **cumulative** circostanze:

1) in arrivo via mare su nave mercantile, già accertata essere all'interno degli stretti innanzi citati;
2) programmate per lo sbarco presso un terminal del Porto di *** abilitato al colloquio telematico Gestori TC[2], autorizzato AEO;
3) dichiarabili nell'ambito dell'interoperabilità dello Sportello Unico Doganale (nel caso di merci di import necessitanti, oltre alla dichiarazione doganale, di uno dei certificati o documenti di competenza di altre amministrazioni costituente presupposto necessario per lo sdoganamento);
4) dichiarate da parte di soggetto autorizzato AEO.

Per quanto concerne le merci alla rinfusa mono cliente diverse da quelle sottoposte ad accisa ai sensi del D. Lgs. n. 504/95 si rinvia al contenuto della apposita Circolare n. 31 del 4 settembre 2020), ed afferente disciplinare.

---

[1] Comunicazione preventiva che avviene con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave ai sensi del D.Lgs. n. 196/2005.

[2] Attualmente tutti i gestori di magazzini di temporanea custodia ricadenti nell'ambito territoriale di questo Ufficio sono abilitati al colloquio telematico CARGO.
Per le merci sbarcate da sdoganare in linea, senza essere di fatto assunte in carico in temporanea custodia, l'assegnazione del numero di A3 avviene sulla base del codice convenzionale n. 099. In questo caso, non è possibile ricorrere alla procedura di sdoganamento in mare in quanto, non viene indicato lo specifico codice identificativo del magazzino di t.c. gestito dal terminalista.

Esclusioni: la procedura non si applica al traffico delle navi *bulk* per trasporto prodotti petroliferi/energetici.

Il presente disciplinare non trova applicazione al traffico Ro-Ro (Roll-on/Roll-off)

Ovvero

La procedura si applica al traffico Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), senza servizio passeggeri, alle seguenti condizioni:
• Ciascuna unità di carico (trailer, semirimorchi container pieni o vuoti) deve essere assicurata con un sigillo High Security dotato di tecnologia RFID passivo.
• Sul manifesto devono essere indicati i sigilli associati alle targhe o al container.
• Per ogni sigillo rimosso o sostituito deve essere data tempestiva comunicazione al Servizio Antifrode dell'Ufficio delle dogane competente e prima dello sbarco deve essere fornita la documentazione di carico comprovante le azioni eseguite sul sigillo RFID dichiarato e il riferimento puntuale al nuovo sigillo apposto.
• All'arrivo delle merci, tramite appositi dispositivi (lettori RFID), viene effettuato il controllo di integrità fisico ed elettronico del sigillo verificando la corrispondenza con quanto dichiarato nel MMA.
• Difformità e anomalie devono essere segnalate all'ufficio competente per i controlli ritenuti più idonei.

Sono escluse dallo sdoganamento in mare/smart terminal le merci soggette a regimi specifici che prevedono come condizione essenziale, per l'applicazione del particolare trattamento tariffario (ad es. utilizzo di contingenti), l'accettazione della dichiarazione sulla base dell'effettivo arrivo della merce.

C. TRASMISSIONE E CONVALIDA DEL MANIFESTO MERCI ARRIVATE

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I M.M.A.

1) Per tutti i manifesti, anche quelli per i quali non è richiesto o non ricorrono le condizioni per lo "Sdoganamento in mare/*Smart Terminal*", l'Autorità doganale autorizza la convalida del manifesto modificando in AIDA lo stato da "X" a "I", stato nel quale può essere trasmesso il record di chiusura "Z" per la convalida del manifesto.

2) Al riguardo, l'Ufficio delle Dogane competente assicura un presidio continuo nelle 24 ore per adempiere alle funzioni di competenza. In tal senso, lo scambio di informazioni con il Responsabile del manifesto nonché la convalida dello stesso sarà effettuata dal Reparto ****

3) Con il MMA in stato "I", il Responsabile del manifesto è autorizzato all'invio del *record* di chiusura "Z" per la convalida del manifesto. Una volta convalidato, il manifesto assume lo stato "C". Con la convalida le partite iscritte diventano "dichiarabili" e al soggetto responsabile sono esplicitati gli eventuali controlli *Safety & Security*[3].

[3] Circolare n. 20/D del 30 giugno 2011 - Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Funzionalità disponibili in AIDA relative ai progetti I.C.S. - Import Control System.

4) Per quanto attiene le rettifiche del MMA, nulla è mutato rispetto alla prassi attuale.

5) Dopo la convalida, entro il giorno successivo non festivo, il Responsabile del manifesto presenta al Reparto *** un estratto debitamente sottoscritto del MMA[4] contenente il numero di iscrizione del manifesto nel sistema A.I.D.A, i dati generali della nave e di riepilogo delle merci[5]. In appendice II è proposto un esempio di estratto.

6) Il Reparto *** lascia in posta elettronica in stato "da leggere" le comunicazioni non di propria competenza, per permettere al Reparto *** di prenderle in carico e lavorarle. Le comunicazioni già trattate relative ai M.M.A. autorizzati, sono archiviate a cura del Reparto ***

7) Dopo l'arrivo della nave, il Reparto *** è tenuto a registrare la data e ora di arrivo effettiva (A.T.A. – Actual Time of Arrival) mediante la funzione disponibile in AIDA nel menù Presentazione merci → Manifesti in arrivo → Gestione → Aggiornamento.
La registrazione dell'ATA deve essere effettuata per tutti gli MMA presentati e non solo nel caso di sdoganamento in mare. Pertanto il Reparto *** si atterrà alle seguenti disposizioni:

   a) per i MMA per i quali è stata richiesta la procedura dello "Sdoganamento in mare/*Smart Terminal*", l'aggiornamento dell'ATA è effettuato in base all'orario di arrivo nave;

   b) per i MMA in procedura ordinaria, poiché il Responsabile del Manifesto ne richiede la convalida al momento dell'accosto della nave, l'aggiornamento dell'ATA è effettuato subito dopo aver autorizzato la convalida in AIDA del MMA;

MANIFESTI RELATIVI A NAVI PER LE QUALI **NON** È RICHIESTO LO SDOGANAMENTO IN MARE

8) Il Responsabile del Manifesto richiede la convalida del MMA **al momento dell'accosto della nave**, inviando una e-mail all'indirizzo *** per MMA flussati su codice meccanografico *** appartenente all'Ufficio in intestazione .
Il messaggio di posta elettronica deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
   a) nel campo oggetto: PROCEDURA ORDINARIA: MMA n. (numero del manifesto comunicato dal sistema AIDA);
   b) nel corpo dell'e-mail:
      - ✓ MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA);
      - ✓ data registrazione del manifesto (gg/mm/aaaa);
      - ✓ presentato da (Generalità del Responsabile del manifesto);
      - ✓ codice IMO – Denominazione nave.

9) Il Reparto *** procede ad autorizzare in AIDA la convalida del MMA, dandone comunicazione stesso mezzo al richiedente. Il Reparto *** potrà effettuare controlli a posteriori, anche sulla base del piano degli arrivi trasmesso dalla Capitaneria di Porto, per

[4] Stampato su un unico foglio A4 fronte/retro o sottoscritto su ogni facciata.
[5] Riportati rispettivamente nel record di testa, "A" e "Z" del manifesto.

accertare che la richiesta di autorizzazione non sia stata presentata anteriormente all'arrivo della nave.

D. RICHIESTA DELLA PROCEDURA DI SDOGANAMENTO IN MARE

1) Il Responsabile del manifesto può richiedere la procedura **nel porto di *** (Ufficio delle Dogane di *** - cod. mecc.co ***)** dal momento dell'attraversamento degli stretti di Gibilterra o Dardanelli o del punto di accesso mediterraneo al Canale di Suez o, se successivo, dopo l'ultimo porto non unionale toccato nel Mediterraneo, anche nel caso in cui **il piano di navigazione preveda più di un porto in territorio italiano**.
   Come chiarito in precedenza, non occorre pertanto più attendere che la nave sia partita dall'ultimo porto di approdo nazionale per presentare la richiesta presso il successivo porto di destinazione.

   La richiesta della "procedura", inoltrata via posta elettronica all'indirizzo *** , deve obbligatoriamente contenere:

   Nel campo oggetto: "Sdoganamento in mare/*Smart Terminal*": richiesta attivazione procedura
   Nel corpo dell'email:

   a) MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA);
   b) data registrazione del manifesto (gg/mm/aaaa);
   c) presentato da (Generalità del Responsabile del manifesto – indicare un numero di cellulare per reperibilità);
   d) codice IMO – Denominazione nave, oltre ad ogni utile informazione per identificare la nave in caso di assenza o impossibilità di verifica del codice IMO (es. MMSI o IRCS);
   e) arrivo previsto (**data e ora** in formato "gg/mm/aaaa" "hh.mm");
   f) il piano di navigazione di massima che effettua la nave fino al suo arrivo in porto;
   g) il numero telefonico satellitare dell'unità.

2) Il Reparto ***, valutata la richiesta di attivazione della procedura di "Sdoganamento in mare/*Smart terminal*", e ricevuta la prova del "punto nave", costituita dall'estratto del geo posizionamento AIS che conferma la presenza della nave di interesse all'interno della zona per la quale è autorizzabile la procedura *de qua*, la accetta e **autorizza la convalida del MMA** sul sistema informatico doganale AIDA, secondo le consuete modalità, dandone comunicazione al Responsabile dello stesso.

3) L'eventuale variazione della rotta per causa di forza maggiore ovvero l'effettuazione di uno scalo imprevisto, per qualsivoglia motivo, sono immediatamente comunicate dall'armatore/agente marittimo all'Ufficio doganale all'indirizzo *** per le valutazioni del caso.

E. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) La dichiarazione telematica per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica deve essere inviata utilizzando esclusivamente il messaggio telematico IM[6], indicando nel campo 15 - pre-clearing del tracciato il valore "1" e riportando, come di consueto, gli estremi della partita A3 generata dal MMA nella casella 40 del DAU.

2) Per tutte le dichiarazioni oggetto della presente procedura deve essere, inoltre, inserita la dicitura "Sdoganamento in mare/*Smart Terminal*" nella casella 31 del DAU. L'indicazione che trattasi di operazione della specie va riportata anche nel prospetto di riepilogo e nell'oggetto della e-mail di trasmissione del fascicolo-light presentato/inviato in dogana allo scopo di convalidare la dichiarazione in procedura ordinaria.

3) La convalida delle dichiarazioni in procedura ordinaria avviene durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio delle Dogane. Parimenti, eventuali nulla osta e/o autorizzazioni propedeutici alla presentazione della dichiarazione sono rilasciati esclusivamente durante l'orario sopra indicato.
   Eventuali richieste di autorizzazione ad operare fuori dall'orario indicato saranno valutate caso per caso da parte dell'Ufficio.

4) Le merci svincolate possono essere avviate direttamente all'uscita dagli spazi doganali mentre quelle da sottoporre a controllo documentale attendono l'esecuzione del controllo. Le merci da sottoporre a verifica fisica o scanner sono posizionate nelle apposite aree per l'esecuzione concomitante dei controlli richiesti anche da parte delle altre Autorità che concorrono al processo di sdoganamento.
   I controlli sono effettuati durante il normale orario di operatività dell'Ufficio, che concorderà con i terminalisti[7] tempi e modalità di comunicazione dei contenitori effettivamente messi a disposizione per la verifica degli uffici. Nel caso di controllo doganale, si rammenta che la merce è svincolata solo successivamente alla registrazione effettuata dall'ufficio delle dogane dell'esito del controllo su AIDA. A seguito del rilascio dello svincolo, è possibile procedere con l'uscita delle merci dagli spazi doganali.

5) Se la merce è soggetta al controllo sicurezza o al blocco antifrode sulla base dell'analisi dei rischi operata in sede locale, l'eventuale visita merce deve essere eseguita obbligatoriamente nel porto di arrivo, come previsto dall'allora Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione[8]. Nel caso in cui l'Ufficio manifesti la volontà di effettuare un controllo ai fini antifrode, a codice di svincolo già emesso - dichiarazione già selezionata CA - procederà con le forme della cd. "revisione di merce in dogana".
   A tal proposito, il responsabile del manifesto a richiesta del Reparto Antifrode, provvederà a metterlo senza indugio a conoscenza della tempistica dello sbarco e del posizionamento del container in stiva nave della posizione della partita, astenendosi da richiederne, una volta sbarcato, la movimentazione al terminalista portuale ed attivando tutte le misure necessarie

---

6 Descritto nella circolare n. 16/D del 12/11/2012.

7 Che possono avvalersi dei messaggi a tal fine previsti nell'ambito del colloquio Gestori TC, per consultare sul Sistema Informatico Doganale le partite destinate al proprio magazzino.

8 Nota prot. n. 121784 R.U. del 25/10/2013 della DCTI pag. 9 e nota prot. n. 70372 del 24/06/2013 DCTI pag. 6.

a preservare l'integrità della partita fino alla presa in carico del container di interesse da parte del servizio di controllo.
Il medesimo Reparto Antifrode contestualmente trasmetterà un apposito ordine di "blocco" al terminalista portuale affinché questi sia edotto del divieto di consentire l'uscita del *container* dagli spazi in concessione e dell'obbligo di posizionarlo nel rispetto degli eventuali accorgimenti richiesti dal medesimo Reparto.
E' appena il caso di sottolineare come una non ottimale gestione delle sinergie Ufficio/terminal di questa fase, potendo frustare le esigenze sottese al controllo, debba essere informata a criteri di massima collaborazione ed efficienza, come tipicamente riconducibile alle relazioni con i soggetti ritenuti di fiducia in quanto autorizzati AEO.

F. SITUAZIONI PARTICOLARI E IRREGOLARI

1) Nel caso in cui la nave **non** possa giungere per cause di **forza maggiore**, quali ad esempio situazioni meteorologiche avverse oppure interruzioni dei servizi portuali, presso il **porto di destinazione**, sarà obbligo del responsabile del manifesto comunicare **senza indugio** all'Ufficio competente tale circostanza, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo punto 4.

2) **Lo sbarco dei container nel porto alternativo** individuato dalla compagnia di navigazione potrà avvenire **solo se previamente autorizzato** dal competente Ufficio delle dogane, d'intesa con l'UD presso il quale erano già stati flussati (e convalidato) il MMA e le correlate dichiarazioni doganali di esito, nell'ambito della procedura di semplificazione in trattazione.
Le merci oggetto delle dichiarazioni già selezionate per il controllo (CD, VM, CS) nell'originario porto di arrivo dovranno obbligatoriamente essere sottoposte al controllo presso l'Ufficio delle dogane responsabile del **porto di effettivo sbarco,** secondo i parametri di rischio già estratti dal CDC.
A norma dell'articolo 7 del D.lgs 374/90 l'invalidazione della "prima" dichiarazione doganale (ovvero quella presentata all'UD che aveva autorizzato lo "Sdoganamento in mare/*Smart Terminal*"), potrà essere ottenuta solo previo espletamento del controllo (CD, VM, CS) presso la dogana competente sul porto di effettivo sbarco.

3) Resta inteso che, salve le ipotesi eccezionali di cui sopra, è **vietato procedere allo sbarco delle merci interessate dalla procedura di cui trattasi in un porto diverso da quello di destinazione,** sia in caso di dichiarazioni doganali esitate al canale di controllo **VM, CS o CD,** sia a fronte di selezioni **CA.**

4) Ogni **irregolarità nella gestione della procedura potrà essere sanzionata**, oltre che secondo le espresse disposizioni di legge stabilite per il caso concreto, anche con la sospensione o la revoca - in caso di recidiva - della facoltà di utilizzo della procedura di "Sdoganamento in mare/*Smart Terminal*". Le medesime irregolarità potranno altresì comportare, se del caso, conseguenze ai fini della **valutazione di affidabilità del titolare di AEO.**

5) Al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura, l'Ufficio provvederà a verificare la sussistenza degli afferenti presupposti attraverso l'utilizzo dei mezzi in propria dotazione atti a confermare il corretto geo-posizionamento delle navi interessate.

G. PROCEDURA DI SOCCORSO

1) Qualora non sia disponibile il sistema informatico doganale o il sistema dell'operatore economico restano valide le procedure di soccorso di cui alle circolari 20/D del 30/06/2011 e 16/D del 12/11/2012, e alla nota 142192 R.U. del 06/12/2013.

2) Qualora risulti non possibile la convalida del manifesto, la procedura in oggetto non si applica, procedendo alla presentazione del MMA cartaceo se il sistema non è nuovamente disponibile entro l'arrivo della nave.